

Comune di BERGAMO
Servizio Segreteria Generale
Ufficio Archivio / MESSI CORNU

N° 2562 Albo Pretorio
Il presente atto è stato pubblicato nel:
l'Albo Pretorio di questa Comune dal 15-10-88
al 15-10-88
Responsabile del Servizio Archivio

N. 3563 P.G.

COMUNE DI BERGAMO
6° DIPARTIMENTO
UFFICIO COMMERCIO - ISTAT - MERCATI

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina delle attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche nelle adiacenze dello Stadio comunale.

IL SINDACO

Premesso che gli incontri di calcio presso il locale Stadio comunale richiamano un folto pubblico nella zona di viale Giulio Cesare, con conseguenti riflessi per l'ordine e la sicurezza pubblica;

ritenuta l'opportunità - in attuazione delle misure convenute per prevenire in modo efficace episodi di violenza o di intemperanza da parte dei tifosi - di vietare, in tali circostanze, la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (compresa la birra) da parte dei pubblici esercizi e degli esercenti su aree pubbliche che operano nella zona maggiormente interessata;

ritenuto peraltro di limitare tale divieto, nelle giornate interessate, al tempo di massima concentrazione nella zona degli spettatori;

sentita la Prefettura e le Organizzazioni di categoria;

visto l'art. 100 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773;

visto l'art. 21 dello Statuto comunale;

visto il parere favorevole espresso dal Dirigente,

ORDINA

a tempo indeterminato, in occasione di incontri di calcio professionistico allo Stadio comunale, sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche (compresa la birra) da parte degli esercenti di pubblici esercizi e di commercianti su aree pubbliche che operano nella zona compresa all'interno del perimetro costituito dalle seguenti vie e piazze anch'esse da ricomprendersi nel divieto:

- via Muraine
- via Suardi
- via Corridoni (fino all'incrocio con la circonvallazione Plorzano)
- via Plorzano
- via Fabriciano (fino all'intersezione con via Pescaria)
- via Pescaria
- via Baioni (da incrocio con via Pescaria e fino al via N. Sauro)
- via Nazario Sauro
- piazzale Oberdan
- via Battisti.

Tale divieto inizia due ore prima della partita e termina due ore dopo la fine della stessa; nei ristoranti e nei pizzerie è comunque negli esercizi di tipo "A" è consentito ultimare il pasto.

E' inoltre vietata la vendita di bevande analcoliche in contenitori di vetro, plastica o alluminio, ferma restando la possibilità di mescola di tali bevande in contenitori di carta.

Resta salva in ogni caso la competenza del Prefetto e delle Forze dell'Ordine per l'eventuale adozione, di volta in volta, di provvedimenti più restrittivi.


RACCOMANDA

agli esercenti interessati di chiudere i locali in caso di incidenti connessi alla manifestazione sportiva.

Avverso il prestate provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (sezione di Brescia) entro 60 giorni dalla notifica.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Bergamo, 23 luglio 1997



p. il SINDACO

L'ASSESSORE AL COMMERCIO E AL TURISMO
(Dr. Roberto Margiotta)

REFERTO DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Civico attesta di aver notificato copia della presente
zione, consegnandola al signor _____
nella sua qualità dichiarata di _____ il _____

IL CONSEGNETARIO

IL MESSO CIVICO